



Università degli Studi di Messina



**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA
RETE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DEI CORSISTI DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA INTERNA**

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. Cuzzocrea Salvatore, nato a Ginevra, Svizzera l'11/03/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

E

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico - Paolo Giaccone" di Palermo (di seguito denominata "Azienda"), In persona del rappresentante legale Dott. Ing. Alessandro Caltagirone domiciliato per la carica in Via del Vespro 129 - 90127 Palermo, accreditata, nonché contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso la **Struttura Ospitante** della dott.ssa Pitrone Concetta nata a Milazzo (ME) il 25/09/1985 codice fiscale PTRCCT85P65F206X tel. 3406783596 e-mail cettinapitrone@yahoo.it, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in **MEDICINA INTERNA** dell'Università di Messina. Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di

libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e dal D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';

- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010) “*Nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.*”;

- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria “*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*”;

- ai sensi del citato D.I. 402 “*tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*”;

- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra rete*;

- la Struttura Ospitante fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, ma da tuttavia atto della “mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura medesima;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Finalità

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete presso la Struttura Ospitante, della dott.ssa Pitrone Concetta, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in MEDICINA INTERNA dell'Università di Messina.

Art. 3 Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere, per le attività di tirocinio di formazione specialistica in MEDICINA INTERNA, la dott.ssa Pitrone Concetta iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione in MEDICINA INTERNA dell'Università di Messina.

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99 nonché dell'Osservatorio regionale; ad osservare la normativa in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Università – Scuola di Specializzazione di MEDICINA INTERNA - per parte sua, si impegna a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 4 Formazione degli specializzandi

La formazione degli specializzandi dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel progetto formativo individuale, il quale, tra l'altro, dovrà contenere il nominativo del tutor dell'Università, gli obiettivi formativi, la durata e il periodo di svolgimento della formazione *extra* rete.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura ospitante.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dalla struttura ospitante.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Art. 5 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione *extra* rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 6 Copertura assicurativa

Alla copertura assicurativa si provvederà con oneri a carico della struttura di appartenenza.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria

La Struttura Ospitante è tenuta ad assicurare la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività formativa svolta.

La Struttura Ospitante si impegna inoltre affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 8 Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita nel progetto formativo, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.

Art. 9 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 10 Trattamenti dei dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 11 Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Cuzzocrea Salvatore

Azienda Ospedaliero - Universitaria
"Policlinico - Paolo Giaccone"
Il Rappresentante Legale
Dott. Ing. Alessandro Caltagirone